



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 18:00 in Napoli, alla via Terracina, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Meridiani C.F. 91052460655 - P.IVA.08810981210.

Preliminarmente viene chiamato a fungere da Presidente la sig.ra Coppola Antonietta che dà atto della regolarità della seduta e della odierna seconda convocazione Straordinaria essendo la prima andata deserta in data 10 febbraio 2021. Viene dato atto altresì della presenza di più della metà dei soci aventi diritti al voto. Viene nominato a fungere da segretaria la sig.ra Ada Minieri. Il presidente informa circa l'ordine del giorno, come appreso:

- 1) Proposta di modifica dello Statuto per trasformazione in associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica (APSSD);
- 2) Varie ed eventuali.

Tutti i membri sono concordi nella trattazione dell'ordine del giorno e nessuno si oppone.

Sul punto 1) posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente che rivolgendosi a tutti i soci proponendo la trasformazione in associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica (APSSD) ai sensi del D.Lgs. n° 117/2017 (normativa in materia di enti del Terzo Settore) e dell'art. 90 legge 29 del 2002.

A questo punto prende la parola il socio Alfonso Montella, il quale manifesta anche per conto dei presenti l'interesse, l'opportunità e l'idoneità di tale proposta anche e soprattutto in virtù delle attività istituzionali che concretamente vengono svolte nel corso dell'anno. Per effetto di tale opportunità alla quale nessuno si oppone e confermando pertanto la compattezza di tutti i soci presenti, si passa alle votazioni.

Ricordando che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'assemblea delibera con la maggioranza minima di metà più uno degli aventi diritto al voto, oggi presenti, i soci a questo punto, votano per alzata di mano deliberando così la modifica dello Statuto allegato al presente verbale e che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

A questo punto, il Presidente, ribadendo che l'allegato nuovo Statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione alla associazione è libera, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, prosegue con la lettura dello statuto del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) con sede in Roma, via Della Conciliazione n° 1, illustrandone finalità e organizzazione e chiarendone la natura di associazione nazionale di promozione sociale iscritta nel relativo registro ai sensi della legge n° 383 del 2000. Propone, quindi l'affiliazione dell'associazione al C.S.I..

La proposta viene approvata all'unanimità.

I presenti decidono inoltre che l'associazione sia denominata **"Associazione Meridiani - Associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica"** (APSSD) con la condizione che il suffisso "di promozione sociale" e l'acronimo APS siano immessi nella denominazione, in via automatica e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione ai Registri delle associazioni di promozione sociale o,



qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Per tale effetto l'associazione sarà pertanto denominata **"Associazione Meridiani - Associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica"**, con sede 00 in Napoli, alla via Terracina e così composta come organi sociale direttivo

Presidente: Coppola Antonietta - CPP NNT 73E56 L845P

Segretario: Minieri Ada - MNR DAA 56M71A580F

Consigliere: Montella Alfonso - MNT LNS 70R21 F839N

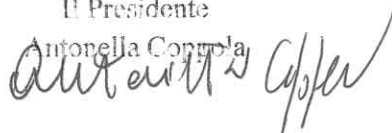
Nessuno si oppone e, pertanto, entra in funzione il suddetto Consiglio Direttivo.

A questo punto null'altro essendoci a discutere e deliberare, alle ore 21:00 la seduta si scioglie.

Fatto, letto, confermato, sottoscritto.

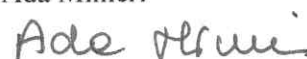
Il Presidente

Antonella Coppola



Il Segretario

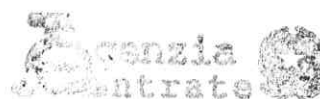
Ada Minieri



Firma dei soci presenti:



Alfonso Montella



Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli

Registrato il **12 MAR. 2021**
al n° **323** Serie **3N** Alleg. N° **1**
Liquità E- **200,00 (50,00 €)**



FUNZIONARIO INCARICATO

T. Gioia





STATUTO

ASSOCIAZIONE MERIDIANI A.P.S.S.D.

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002 e s.m.i. l'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di promozione sociale sportiva dilettantistica denominata: **Associazione Meridiani**, codice fiscale: **91052460655**, con sede in Napoli (Na), alla via Terracina n° 357, Centro sperimentale di Ingegneria.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione ai Registri delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione potrà, inoltre iscriversi, ricorrendone i requisiti e nel rispetto delle norme in materia, nel registro nazionale CONI delle ASD e SSD.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Essa ha sede legale in via Terracina n° 357 nel comune di Napoli, provincia di Napoli, Regione Campania.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 117 del 2017 e s.m.i., delle relative norme attuative, dell'art. 90 L. 289 del 2002 e s.m.i. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Esso è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

(Finalità e Attività)

Il presente statuto si pone in accordo a quanto previsto dal D.L. 117/ 2017 e sostiene l'autonoma iniziativa delle persone che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, IV comma, della Costituzione.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento - senza scopo di lucro, anche indiretto - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, affinché, nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela: cultura, conoscenza, salute, sport, conferendo centralità alla persona umana, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione.

È impegno dell'Associazione adoperarsi affinché l'offerta di beni e servizi destinata a soddisfare tali bisogni, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle varie discipline sportive con speciale riferimento alle discipline: **guida sportiva**.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- - Attività ed interventi volti alla promozione sociale, scolastica, delle persone con e senza disabilità. Campagne di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, nell'esercizio delle attività sportive, rivolte anche ai giovani ed agli studenti che frequentano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado
- - Attività al fine di promuovere l'identità della persona attraverso interventi educativi di supporto alla didattica e in ordine all'età e al processo evolutivo delle persone coinvolte; promozione di attività culturali di interesse sociale con centrale finalità educativa anche attraverso attività convegnistica.
- - Attività consistenti in percorsi di prossimità, derivati dal modello-bio-psicosociale ICF, volti a facilitare la partecipazione dei soggetti in condizione di svantaggio e non, per incrementare le opportunità e ridurre le barriere d'accesso rispetto al Contesto sociale, culturale, sportivo e religioso di riferimento.
- - Attività consistenti in percorsi di integrazione con gli istituti scolastici per promuovere il successo nell'apprendimento e la concretezza delle esperienze educative; l'impegno e la condivisione del tempo e degli interessi con soggetti fragili promuovono le identità e valorizzano le differenze dei singoli studenti. Tali interventi hanno anche la finalità di prevenzione e contrasto del bullismo e della povertà educativa.
- - Attività connesse alla promozione dello sport come strumento per la maturazione personale, impegno sociale e come linguaggio espressivo legato alla sfera corporea. Organizzazione di attività sportive dilettantistiche nonché attività didattica e di avvio alla pratica degli sport dilettantistici anche attraverso campagne di sensibilizzazione alla sicurezza stradale in genere. Facilitazione specifica ed eventualmente individualizzata per consentire la partecipazione ad attività o eventi di carattere sportivo mediante interventi educativi mirati. Promozione, diffusione e formazione nell'ambito della motricità, intesa a ampi livelli, utilizzando, come strumenti di espressione corporea, anche la danza, la musica e la drammatizzazione. Diffusione della cultura del movimento e dello sport come linguaggio espressivo promozionale dell'identità del singolo in relazione al diverso funzionamento.
- - Attività connesse alla promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, con particolare riferimento alle modalità previste per le "banche dei tempi" di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Campania.

ART. 4 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Laddove aderiscano all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Le persone fisiche che possono assumere la qualifica di socio sono anche i minori e i soggetti con disabilità anche con tutore che verranno rappresentati dall'adulto di riferimento che ha per loro conto il diritto di voto attivo e passivo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 **(Associati)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 10

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 15 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva la diversa destinazione imposta dall'art. 90 della legge 289 del 2002 ai fini sportivi, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Queniate Coppola

I SOCI

Alfonso Montella

Isidoro Focul

Luca

Margherita

Andrea

A. de Manno



3 323 12/03/2021

0,00 TEM21L000323000MD
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEM

 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
CASTELLAMMARE DI STABIA

CA56855FK



COGNOME / SURNAME
COPPOLA
NOME / NAME
ANTONIETTA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
VICO EQUENSE (NA) 16.05.1973
SESSO / SEX
F
STATURA / HEIGHT
160
EMISSIONE / ISSUING
04.11.2019
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE


 **X6NB**
 **042017**
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
16.05.2030

 **AC 2014**
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

 **Codice** **CPPNNT73E56L845P** **Sesso** **F**
Fiscale
Cognome **COPPOLA**
Nome **ANTONIETTA**
Luogo **VICO EQUENSE**
di nascita
Data di scadenza **26/06/2021** **Provincia** **NA**
Data di nascita **16/05/1973**

Dati sanitari regionali
 **REGIONE CAMPANIA**



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 gennaio 2020, al n.1, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Lombardi l’incarico di Direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare l'articolo 101 comma 2, come modificato dal d.lgs. correttivo 3 agosto 2018 n. 105, ai sensi del quale, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad applicarsi le norme previgenti";

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 101 del predetto Decreto legislativo, secondo il quale il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti del terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

VISTO l'articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

VISTO l’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d’iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in particolare l’art. 5 riguardante l’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale;

VISTO il decreto direttoriale del 17 maggio 2002, con il quale C.S.I. Centro Sportivo Italiano, con sede legale in Roma, Via della Conciliazione n. 1, 00193 (RM), codice fiscale 80059280588, è stato iscritto al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 7;

VISTI, tra l'altro, i decreti direttoriali n. 539/II/2010 del 12 febbraio 2010, n. 669/II/2010 del 8 luglio 2010, n. 841/II/2010 del 10 novembre 2010, n. 535/II/2011 del 7 dicembre 2011, n. 113/II/2012 del 3 dicembre 2012, n. 60/II/2013 del 2 maggio 2013, n. 602/II/2013 del 14 novembre 2013, n. 69/II/2014 del 14 maggio 2014, n. 8/II/2015 e n. 17/II/2015 del 24 febbraio 2015, n. 12/II/2016 del 4 marzo 2016, n. 38/II/2016 del 26 aprile 2016, n. 109/II/2016 del 2 novembre 2016, n. 41 del 12 aprile 2017, n. 206 del 28 luglio 2017, n. 536 del 28 dicembre 2017, n. 147 del 26 luglio 2018, n. 325 del 5 ottobre 2020, 529 del 23 dicembre 2020, n. 174 del 3 maggio 2021 e n. 263 del 24 giugno 2021, con i quali, su richiesta del legale rappresentante di C.S.I., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.M. 471/2001, le associazioni ivi indicate sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali o circoli affiliati alla predetta associazione;

VISTA la domanda pervenuta il 27 maggio 2021 (ns. prot. in pari data n. 34/7136), con la quale il legale rappresentante dell'associazione C.S.I. ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 471/2001, l'appartenenza all'associazione nazionale di ulteriori 3 enti e la conformità dei relativi statuti al disposto della legge 383/2000, chiedendone l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di propri circoli affiliati;

ESAMINATA la documentazione agli atti e considerato che l'associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità dello statuto dei suddetti enti alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l'iscrizione al Registro nazionale;

DECRETA

per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7 comma 3, le seguenti associazioni:

1. Associazione Meridiani - A.P.S.S.D., c.f. 91052460655, con sede in Napoli, Via Terracina, 357;
2. Gruppo Pittori CSI - A.P.S., c.f. 91083110337, con sede in Piacenza, Via Mutti, 5;
3. Associazione Sportiva Dilettantistica e Ricreativa "Silicon Kafe", c.f. 93006040245, con sede in Thiene (VI), Via Giacomo Zanella 38/40

sono iscritte dalla data odierna al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di circoli affiliati di C.S.I. – Centro Sportivo Italiano iscritto con il n. 7 al Registro predetto.

Le suddette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i ai sensi dell'articolo 101, comma 2 dello stesso. Tali adeguamenti potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2022, secondo quanto previsto dall'art. 66 del Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, ricorrendo alle cd. modalità semplificate.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.
cf



L'Associazione Sportiva:

Associazione Meridiani A.P.S.S.D.

è stata affiliata per la prima volta al Centro Sportivo Italiano APS in data 16/04/2021 ed ha rinnovato la propria affiliazione per l'anno sportivo 2023/24 in data 21/11/2023 con il codice 08001068.

Dati anagrafici Associazione Sportiva

Diocesi di: Napoli	Tipo: Associazione Sportiva
Indirizzo sede legale: Via Terracina, 357 80121 Napoli (NA) Telefono 339/7686861 Email info@associazionemeridiani.com	Indirizzo corrispondenza: C/O Alfonso Giarletta Via Salvatore Allende, 12 80053 Castellammare di Stabia (NA) Telefono 339/7686861
Codice fiscale Associazione Sportiva : 91052460655 Partita IVA: 08810981210	

Iscrizione registro nazionale R.A.S. – Possesso requisiti di cui al D.LGS. 36/2021

Costituita il: **15/02/2013** Come: **ASD Associazione sportiva priva di personalità giuridica** Statuto adeguato il: **26/02/2021**
Statuto: Estremi registrazione **TEM21L000323000MD 12/03/2021**
Atto costitutivo: Estremi registrazione **TEM21L000323000MD 12/03/2021**

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI

Il Responsabile incaricato di vigilare sulla protezione dei minori, la prevenzione della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione nonché della corretta applicazione del Codice di Condotta previsto dal D.Lgs. 39/2021 è:

☒ il Presidente/Legale rappresentante della stessa; ☐ un suo Delegato, nella persona del sig:

Nominativo: _____ Codice fiscale: _____ Cellulare: _____ Email: _____

Attività sportive praticate

AA	Attività Generica	AET	Escursionismo/Trekking	ATM	Automodellismo Dinamico Radiocomandato
AUT	Raduni Auto Storiche	CAM	Gruppi di Cammino	FBK	Free Bike
VR	Attività Varie				

Consiglio direttivo

Qualifica	Nominativo	Tessera CSI	Indirizzo / Recapiti
Presidente Soc/Legale Rap	Coppola Antonietta	NA-08004418	Via S. Allende 12 80053 Castellammare di Stabia NA 3296297007 info@associazionemeridiani.com
Vice-Presidente Società	Minieri Ada	NA-08004422	Via Flora 3 80035 Nola NA 329444352 adaminieri@alice.it
Segretario Società Consigliere Società	Montella Alfonso	NA-08004423	Via Chiatamone 57 80100 Napoli NA 3389996765 alfonso.montella@unina.it

Napoli, 24/11/2023

Il Presidente del Comitato
SALVATORE MATURO



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ARTT. 46 E 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445)

Il sottoscritto **Vittorio Bosio**, C.F. **BSOVTR51T26D406X**, nato a **Endine Gaiano (BG)**, il **26/12/1951** e residente a **Gorle in Via G.D. Perrucchetti**, in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore* dell'Associazione **Centro Sportivo Italiano - Associazione di Promozione sociale (C.S.I. APS)**, C.F. **80059280588**, con sede legale in Roma, Via della Conciliazione 1, 00193,

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

ATTESTA CHE

l'Associazione **ASSOCIAZIONE MERIDIANI A.P.S.S.D. - C.F. 91052460655**

con sede legale in **VIA TERRACINA 357 80121 NAPOLI**

in persona del Legale rappresentante *pro tempore* **COPPOLA ANTONIETTA - C.F. CPPNNT73E56L845P**

nato a **VICO EQUENSE il 16/05/1973**

aderisce, ai sensi degli artt. 47, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e 8, comma 5, lett. d) del decreto n. 106/2020, **all'Associazione Centro Sportivo Italiano - APS**, Associazione di promozione sociale e rete associativa del Terzo settore, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, nelle more dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, ai sensi degli artt. 101, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017 e 32 del D.M. 106/2020.

Il livello intermedio della rete associativa C.S.I. APS, cui sono attribuite funzioni di rappresentanza ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, **è individuato nel Comitato Territoriale C.S.I. NAPOLI**, in base al territorio della regione/provincia in cui l'Associazione è affiliata.

Roma, 24/11/2023

Legale rappresentante *pro tempore*

ATTESTATO DI AFFILIAZIONE



Si attesta che **Associazione Meridiani A.P.S.S.D.**

codice **08001068** *condividendo e accettando le finalità proposte dall'Ente,*

è affiliata al Centro Sportivo Italiano per la stagione sportiva **2023/24**

presso il Comitato di **Napoli**

ROMA **24/11/2023**

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Centro Sportivo Italiano

Presidenza nazionale
Via della Conciliazione, 1
00193 Roma
tel. 06 68404550
www.csi-net.it

Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni
Ente con finalità morali ed assistenziali con Decreto del Ministero degli Interni
Iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale
Riconosciuto dal Miur (Ministero dell'Istruzione) per la formazione del personale della scuola



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 09/04/2021

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

P.IVA: 08810981210 C.F.: 91052460655 INIZIO ATTIVITA' DEL 12-12-2017
VARIAZIONE DEL 10-03-2021

DENOMINAZIONE: ASSOCIAZIONE MERIDIANI A.P.S.S.D.

TIPO ATTIVITA': 855100 - CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: NAPOLI PROV: NA
INDIRIZZO: VIA TERRACINA N 357

C. FISC. RAPPRESENTANTE: CPPNNT73E56L845P

COGNOME E NOME: COPPOLA ANTONIETTA

Li, 09/04/2021